

Reg.Ist.Fall. N. 187/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio Presidente rel.

Dott.Domenica Capezzera Giudice

Dott. Federica Colantonio Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per dichiarazione di fallimento proposto da:

DAVIS & MORGAN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Andrea Bertoni, nella sua qualità di cessionaria del credito già precedentemente vantato da ENI S.P.A. rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv. Giorgio Giuntoni presso studio in Milano è elettivamente domiciliata;

nei confronti di

C.M. S.R.L.***IN LIQUIDAZIONE*** con sede in Rosciano (PE) c.da Bosco fraz. Villa Badessa, elettivamente domiciliata in C.DA PRATO SAN LORENZO N.22 NOCCIANO, presso lo studio dell'Avv. ANTONIO VOLPE che la rappresenta e difende giusto mandato in calce della memoria difensiva

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato la società Davis & Morgan s.p.a. formulava richiesta di fallimento della società C.M. S.R.L.***IN LIQUIDAZIONE*** vantando nei confronti della stessa un credito di € 482.076,53 di cui al precetto su decreto ingiuntivo n. 368/2020 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Pescara.



La resistente, nel costituirsi in giudizio, eccepiva la non assoggettabilità a fallimento per avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese nell'anno 2016 e, comunque, per non avere la creditrice intentato azioni esecutive a suo danno prima della proposizione del ricorso.

Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario;

rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente e della sua qualità di soggetto fallibile, trattandosi di ditta che esercita attività di escavazione e trasporto di inerti;

ritenuto, pertanto, che ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 1 L.F. e non risulta dimostrata – come era onere del debitore – la ricorrenza delle condizioni esonerative previste dal comma secondo della medesima norma stante il mancato deposito dei bilanci;

osservato, infatti, che per la Cassazione "l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. Infatti le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o



impeditivi o estintivi dei diritti controversi" (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309; Cass. Civ. 31 maggio 2012, n. 8769);

rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 5 L. Fall., che dagli atti risulta:

- che la debitrice non ha soddisfatto il credito degli istanti ammontante ad oltre 480.000,00, sebbene portato da titolo giudiziario esecutivo (decreto ingiuntivo), circostanza, quest'ultima, da cui si desume che la medesima società debitrice non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;

- che il patrimonio immobiliare della resistente risulta gravato da 3 ipoteche giudiziali ed 1 pignoramento immobiliare;

- che per costante indirizzo di legittimità, la valutazione dello stato di insolvenza - in caso di società in liquidazione - deve essere effettuata tramite l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di essi (Cass. 642141/2001; Cass. 25167/2016; Cass. 23437/2017; Cass. 18137/2018);

- che nella fattispecie la debitrice non ha nemmeno dedotto che il proprio patrimonio immobiliare esprima un valore oggettivamente idoneo a soddisfare tutti i suoi debiti (che, peraltro, non sono stati nemmeno quantificati) in tempi compatibili col fine della liquidazione;

- che la debitrice non risulta cancellata dal registro delle imprese, come eccepito dalla difesa di quest'ultima, atteso che dalla visura Camerale in atti emerge solo che la stessa sia inattiva e che ha presentato bilanci sino all'esercizio 2015;

considerato che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;

considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 15 ultimo comma L.F



P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Pescara, dichiara il fallimento di C.M. S.R.L.**IN LIQUIDAZIONE*** con sede in con sede in Rosciano (PE) c.da Bosco fraz. Villa Badessa (P.IVA 01655660684);

DELEGA

alla procedura il giudice dott.ssa Domenica Capezzerà;

NOMINA

Curatore la dott.ssa Valentina Luise con studio in Chieti alla via Giovenco n. 40 (C.F. LSUVNT67A65L736E);

ORDINA

al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori entro tre giorni;

ORDINA

al Curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il



verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

FISSA

l'adunanza per l'esame dello stato passivo il giorno 16/06/2022, ore 9:00 davanti al Giudice Delegato, nel Palazzo di Giustizia, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

al Curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al



quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

ORDINA

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Così deciso in Pescara nella Camera di Consiglio del 08/02/2022

Il Presidente est.

dott. Elio Bongrazio

